

23507/14

M



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Oggetto:

Imposta di registro

R.G.N.: 20467/13

Cron. 23507

Rep.

Ud. 9/10/2014

CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala	Presidente
Dott. Salvatore Bognanni	Consigliere
Dott. Marcello Iacobellis	Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Caracciolo	Consigliere
Dott. Antonello Cosentino	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge-----Ricorrente

Contro

Scaramuzzino Annunziato e Jagiela Ewa elett.te dom.ti in Roma, alla via G. Cesare 94, presso lo studio dell'avv. Raffaele Cardilli, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti-----
-----Controricorrenti e ricorrenti incidentali

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 45/22/13 depositata l'1/2/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

- F.N.
- C.U. (cl. ric. e ric. inc.)
- spedezi on per recupero ulteriore importo C.U.

7991
14

La controversia promossa da Scaramuzzino Annunziato e Jagiela Ewa contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza della CTP di Roma n. 33/36/11 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione 20031V01297000 per imposta di registro a seguito di disconoscimento dei benefici "prima casa". La CTR riteneva inammissibile la produzione di nuova documentazione da parte dell'Agenzia in sede di appello; nel merito, riteneva non computabili ai fini del calcolo della superficie le cantine ed i sottotetti, nonché la superficie esterna in quanto pertinenza del condominio. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti che hanno proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso e del controricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 9/10/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso risultando lo stesso ritualmente notificato all'avv. Luigi Azzariti in Roma, alla P.zza San Giovanni in Laterano n. 26.

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 1 della tariffa all. al dpr 131/86 e degli artt. 5 e 6 del d.m. 2/8/1969, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso che l'immobile fosse qualificabile "di lusso", *"escludendo dal calcolo della superficie utile complessiva cantine e soffitte oltre che la superficie esterna.*

La censura è infondata. Ai sensi del d.m. 2/8/1969 sono considerate di lusso :

5: "Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.

6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)

Conforme a tale normativa è la decisione impugnata laddove ha escluso dal computo la superficie delle cantine e soffitte, nonché la superficie esterna in quanto condominiale.

Inammissibile è il secondo motivo di censura stante le modifiche apportate all'art. 360 n. 5 c.p.c. dall'art. 54 c. 1 lett. b) del d.l. 83/2012.

Con ricorso incidentale i contribuenti lamentano l'omessa motivazione della decisione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.

La censura è fondata.

In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata (Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012). Tale esplicita indicazione non è presente nella sentenza impugnata nella quale, pur in mancanza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese risulta motivata da "giusti e giustificati motivi".

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale con cassazione della decisione impugnata, nella parte in cui è stata disposta immotivatamente la compensazione delle spese, e rinvio alla CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, 9/10/2014

Il Presidente
dott. Mario Cicala

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
g. ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 4 NOV 2014



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
g. ODDO